

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Premio assicurativo, omesso pagamento, conseguenze

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, se l'assicurato non paga il premio (pattuito in un'unica soluzione) o la prima rata di esso, la sospensione della copertura assicurativa, che si produce tra le parti del rapporto negoziale ai sensi dell'art. 1901 c.c., comma 1, non è opponibile al terzo danneggiato e la copertura assicurativa rimane operante per tutto il periodo di tempo indicato nel certificato o contrassegno assicurativo; mentre nel caso in cui non sia pagata la seconda o non siano state corrisposte le rate successive di premio, così come previsto dall'art. 1901 c.c., comma 2, la sospensione della copertura assicurativa è opponibile al terzo danneggiato come espressamente previsto dalla L. n. 990 del 1969, art. 7.

Inoltre, nei contratti di assicurazione della r.c.a. con rateizzazione del premio, una volta scaduto il termine di pagamento della seconda rata, l'efficacia del contratto resta sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza, e tale sospensione è opponibile anche ai terzi danneggiati, ai sensi dell'art. 1901 c.c., dovendosi ritenere il veicolo sprovvisto di assicurazione, senza che rilevi l'accettazione, da parte dell'assicuratore, di un pagamento tardivo, che non

costituisce rinuncia alla sospensione della garanzia assicurativa, ma impedisce solo la risoluzione di diritto del contratto".

Occorre qui ribadire il citato art. 7 - distinguendo l'ipotesi in cui non venga pagato il premio o la prima rata di esso (comma 1) dall'ipotesi in cui non vengano pagati i premi successivi (comma 2) - contrappone l'inadempimento iniziale all'inadempimento nel corso del rapporto assicurativo, facendo discendere soltanto dal primo la non opponibilità del mancato pagamento della polizza. In altri termini, qualora l'assicurato non paghi i premi (o i ratei del premio) successivo al primo, la copertura resta sospesa fino all'avvenuto pagamento e tale sospensione è opponibile ai terzi danneggiati, stante l'assenza di valido pagamento al momento del sinistro.

NDR: in senso conforme alla prima parte della massima Cass. 23313/2007 e alla seconda Cass. 5944/2014.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 4.12.2023, n. 33790

...omissis...

Fatti di causa

1. Nel 2004 i fratelli G.M. e A. convenivano davanti al Tribunale di Torre Annunziata C.A. e Ce.An., nonché le compagnie assicuratrici GG Italia s.p.a. e AA s.p.a. al fine di ottenere il risarcimento del danno, ad essi derivante da un sinistro avvenuto in pregiudizio di G.G., loro fratello.

A fondamento della domanda risarcitoria deducevano che:

- il loro congiunto era stato investito e travolto dall'auto Fiat Bravo di proprietà della C. e condotta dal di lei figlio Ce.An., in data --- alle ore 13.55 circa, sulla strada statale per ---, all'altezza del ristorante il ---;
- il sinistro si era verificato a causa della imprudente condotta di guida del Ce., che, nel dirigersi da ---, aveva investito al centro della carreggiata il loro congiunto, mentre questi stava attraversando a piedi;
- a seguito del sinistro, la vittima aveva riportato gravissime lesioni personali per le quali - dopo essere stato ricoverato presso l'Ospedale di --- e poi presso l'Ospedale di --- - era deceduto il successivo ---, mentre ancora si trovava presso detto ultimo nosocomio;
- avevano messo in mora la compagnia assicuratrice per la RCA, ma questa aveva comunicato di non poter indennizzare il danno per scopertura assicurativa della polizza, ragion per cui avevano provveduto a costituire in mora il Fondo Vittime della Strada.

I convenuti si costituivano contestando la domanda attorea, della quale chiedevano il rigetto.

Il giudice di primo grado dichiarava estinto il giudizio nei confronti di Ce.An. ex art. 75 c.p.p., mentre disponeva la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., nei confronti delle altre parti in attesa della definizione del procedimento penale a carico di quegli.

Gli originari attori - dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna nei confronti del Ce. - riassumevano il processo.

La causa veniva istruita mediante acquisizione degli atti probatori acquisiti nel procedimento penale, nonché mediante consulenze medico legali.

Il Tribunale di Torre Annunziata con sentenza n. 15/2013, in parziale accoglimento della domanda, dichiarava la responsabilità del conducente dell'autovettura Fiat Bravo nella verifica del sinistro nella misura del 70%; accertava che il veicolo investitore, di proprietà della C., era sprovvisto di copertura assicurativa al momento del sinistro e per l'effetto condannava la C. e la compagnia Assicurazioni GG s.p.a. (nella qualità di impresa designata per il Fondo Vittime della Strada per la regione ---) al pagamento della somma di Euro 11.424 in favore degli attori a titolo di danno non patrimoniale, patito iure hereditatis, nonché della somma di Euro 49 mila ciascuno a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, patito iure proprio, il tutto oltre interessi e rivalutazione ed oltre alle spese processuali.

2. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponevano appello i fratelli G., deducendo l'erroneità della sentenza nella parte in cui: a) aveva omissis di liquidare iure hereditatis il danno morale patito dalla vittima del sinistro per la sofferenza morale derivante dalla gravità delle lesioni, dalla prolungata malattia ed agonia (durata 24 giorni) sino alla morte; b) non aveva liquidato il danno da perdita della vita, essendosi limitato alla liquidazione del danno biologico per la inabilità temporanea; c) non aveva riconosciuto l'importo massimo previsto dalle tabelle di Milano per la perdita del rapporto parentale, come pur avrebbe dovuto, essendo provato in atti il loro stretto rapporto con il defunto.

Si costituiva la s.p.a. GG Italia (già GG Assicurazioni s.p.a.), quale impresa FGVS, che:

- in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e delle domande nuove con esso proposte ex art. 345 c.p.c.;

- nel merito, proponeva appello incidentale, in quanto il giudice di primo grado: aveva riconosciuto danni iure hereditatis agli originari attori, che avevano sempre agito iure proprio; aveva escluso la legittimazione passiva della Lloyd Adriatico spa (che invece aveva rilasciato il tagliando assicurativo per il periodo in cui si era verificato il sinistro); aveva erroneamente dato rilievo probatorio nel giudizio civile alla sentenza penale.

Si costituivano nel giudizio di appello altresì: a) la C., proprietaria dell'auto, che eccepiva l'inammissibilità dell'appello per tardività e per genericità dei motivi, nonché per novità delle domande, e nel merito contestava l'impugnazione avversaria; b) la AA s.p.a., che, quale successore della Lloyd Adriatico, resisteva nel merito; c) il Ce., che eccepiva l'inammissibilità dell'appello nei suoi confronti, non essendo stato parte nel giudizio di primo grado.

La Corte di appello di Napoli con sentenza n. 2823/2020:

- dichiarava inammissibile e comunque infondato l'appello principale;

- in parziale accoglimento dell'appello incidentale, dichiarava il difetto di titolarità passiva delle GG, quale Impresa designata;

- confermava la sentenza di primo grado quanto all'accertamento di responsabilità e quanto alle statuizioni di condanna a carico della C. ed in favore dei fratelli G., sia per i danni iure proprio che per i danni liquidati iure hereditatis;

- regolamentava le spese processuali in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.

3. Avverso la sentenza della corte territoriale hanno proposto ricorso i fratelli G..

Ha resistito ai primi due motivi di ricorso la compagnia GG Italia s.p.a., in qualità di Impresa designata per il FGVS, mentre non hanno svolto difese la C., il Ce. e la AA s.p.a..

Per l'odierna udienza ha presentato memoria il Difensore dei ricorrenti, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso, nonché il Difensore di AA, che, pur non constando la previa notifica di un controricorso, ha controdedotto al motivo terzo del ricorso.

Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.

Ragioni della decisione

1. I fratelli G. articolano in ricorso tre motivi.

1.1. Con il primo (pp. 8-18) ed il secondo motivo (pp. 18-27), formulati rispettivamente in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 7 (del D.Lgs. n. 209 del 2005, oggi art. 127) e dell'art. 1901 c.c., comma 2, nella parte in cui la corte territoriale (alle pagine 14 e 15): a) ha concluso affermando che: "nel caso di specie, nella produzione di primo grado degli appellanti vi è copia del contrassegno rilasciato da Lloyd Adriatico - AA s.p.a. recante, come detto, la data di copertura assicurativa dal ---, ossia nel periodo in cui si è verificato il sinistro del ---", senza tener conto della L. n. 990 del 1969, art. 7, comma 2, u.p., secondo il quale viene fatto salvo quanto disposto dall'art. 1901 c.c., comma 2; b) ha omissis di esaminare il fatto, decisivo e controverso, che il sinistro stradale si è verificato proprio il giorno stesso del pagamento del premio di polizza (successivo al primo), che era scaduto in data ---.

In sintesi, con i primi due motivi, i ricorrenti sottolineano che nel caso di specie ricorre un caso di mancato pagamento dei premi successivi al primo, essendo pacifico agli atti di causa che: a) la polizza assicurativa dell'Autoveicolo Fiat Bravo era stata sottoscritta tra la Lloyd Adriatico S.p.A.

(oggi AA S.p.A.) ed Ce.An. in data --- con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno --- alle ore 24:00 del giorno ---; b) il premio in argomento era relativo all'annualità --- e, pertanto, era successivo al primo e al secondo (scaduti rispettivamente il --- ed il ---); c) il premio, relativo al periodo ---, era stato pagato in ritardo rispetto al termine contrattuale del ---, in quanto il pagamento è intervenuto solamente il giorno ---.

Sostengono che, ricorrendo nella specie un caso di mancato pagamento dei premi successivi al primo, per effetto del combinato disposto di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 7 (del D.Lgs. n. 207 del 2005, ora art. 127) ed all'art. 1901 c.c., comma 2, l'autoveicolo Fiat Bravo avrebbe dovuto essere ritenuto sprovvisto di copertura assicurativa al momento del sinistro, in quanto: a) il sinistro era avvenuto il --- dopo la scadenza del periodo di tolleranza di 15 giorni (decorrenti dal ---); b) il pagamento del premio era stato effettuato il giorno --- con conseguente riattivazione della garanzia dal giorno successivo (---) ovvero (più precisamente) "dalle ore 24.00 del giorno ---"

In definitiva, secondo i ricorrenti, la corte territoriale ha erroneamente dichiarato il difetto di legittimazione passiva della compagnia GG Italia s.p.a., quale impresa designata per la gestione del FGVS; e, quindi, ha errato nel condannare per il sinistro e per la rifusione delle spese processuali di primo grado esclusivamente la C., quale responsabile civile, e non anche la compagnia assicuratrice GG, quale impresa designata del FGVS.

1.2. Con il terzo motivo (pp. 27-29), formulato in via subordinata, cioè per il caso di mancato accoglimento dei precedenti due motivi, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., nella parte in cui la corte territoriale (alla pagina 15), in accoglimento del motivo secondo dell'appello incidentale proposto dalla GG, ha affermato "in assenza di espresse domande da parte degli appellanti principali anche nei confronti della Lloyd Adriatico S.p.A. ora AA S.p.A., la sentenza va confermata per la statuizione di condanna nei confronti della sola C. e riformata per le statuizioni di condanna nei confronti della GG Italia S.p.A., nonché per ogni altra statuizione di rigetto delle domande nei confronti di Lloyd Adriatico S.p.A. per intervenuto giudicato".

Si dolgono che la corte territoriale, tanto affermando, si è limitata a dichiarare il difetto di legittimazione in capo alla compagnia GG, senza condannare la compagnia Lloyd (oggi AA s.p.a.), come pure era stato espressamente richiesto in sede di appello incidentale dalle GG; e, quindi, ha errato nel condannare per il sinistro e per la rifusione delle spese processuali di primo grado esclusivamente la C., quale responsabile civile, e non anche la compagnia assicuratrice Lloyd Adriatico s.p.a. (oggi AA s.p.a.).

2. I primi due motivi di ricorso - che qui si trattano congiuntamente in quanto connessi - sono fondati.

Come sopra rilevato, la Corte territoriale nella impugnata sentenza (p. 15) afferma che "nel caso di specie, nella produzione di primo grado degli appellanti vi è copia del contrassegno rilasciato da Lloyd Adriatico - AA s.p.a. recante, come detto, la data di copertura assicurativa dal ---, ossia nel periodo in cui si è verificato il sinistro del ---".

Senonché il meccanismo di tutela del terzo danneggiato, previsto dal combinato disposto di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 7 e dell'art. 1901 c.c., comma 2, opera soltanto nell'ipotesi di mancato pagamento del premio iniziale. Al contrario, il meccanismo di tutela in esame non opera nel caso di mancato pagamento dei premi successivi al primo (una volta decorso, come è qui accaduto, anche il termine di tolleranza di quindici giorni: per tutte, v. Cass. 3726/1996, Cass. 11946/2006 e Cass. 26104/2016), caso che per l'appunto è stato accertato ricorrere nella specie.

Al riguardo, questa corte ha già da tempo avuto modo di precisare (Cass. n. 23313/2007) che "In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, se l'assicurato non paga il premio (pattuito in un'unica soluzione) o la prima rata di esso, la sospensione della copertura assicurativa, che si produce tra le parti del rapporto negoziale ai sensi dell'art. 1901 c.c., comma 1, non è opponibile al terzo danneggiato e la copertura assicurativa rimane operante per tutto il periodo di tempo indicato nel certificato o contrassegno assicurativo; mentre nel caso in cui non sia pagata la seconda o non siano state corrisposte le rate successive di premio, così come previsto dall'art. 1901 c.c., comma 2, la sospensione della copertura assicurativa è opponibile al terzo danneggiato come espressamente previsto dalla L. n. 990 del 1969, art. 7" e

che (Cass. n. 5944/2014): "Nei contratti di assicurazione della r.c.a. con rateizzazione del premio, una volta scaduto il termine di pagamento della seconda rata, l'efficacia del contratto resta sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza, e tale sospensione è opponibile anche ai terzi danneggiati, ai sensi dell'art. 1901 c.c., dovendosi ritenere il veicolo sprovvisto di assicurazione, senza che rilevi l'accettazione, da parte dell'assicuratore, di un pagamento tardivo, che non costituisce rinuncia alla sospensione della garanzia assicurativa, ma impedisce solo la risoluzione di diritto del contratto".

Occorre qui ribadire il citato art. 7 - distinguendo l'ipotesi in cui non venga pagato il premio o la prima rata di esso (comma 1) dall'ipotesi in cui non vengano pagati i premi successivi (comma 2) - contrappone l'inadempimento iniziale all'inadempimento nel corso del rapporto assicurativo, facendo discendere soltanto dal primo la non opponibilità del mancato pagamento della polizza. In altri termini, qualora l'assicurato non paghi i premi (o i ratei del premio) successivo al primo, la copertura resta sospesa fino all'avvenuto pagamento e tale sospensione è opponibile ai terzi danneggiati, stante l'assenza di valido pagamento al momento del sinistro.

Orbene, la corte territoriale, posto che nel caso di specie era risultato provato che il premio non pagato era quello successivo alla prima scadenza contrattuale, non avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione passiva della compagnia GG, quale impresa designata per la gestione del FGVS, ma, in applicazione dell'ultima parte della L. n. 990 del 1969, art. 7 (che rende salvo il disposto dell'art. 1901 c.c., comma 2), avrebbe dovuto dichiarare l'opponibilità anche al danneggiato della sospensione del rapporto della polizza assicurativa.

Pertanto, la sentenza impugnata va cassata nella parte in cui dichiara il difetto di titolarità/legittimazione passiva della Compagnia GG spa e, conseguentemente, nella parte in cui condanna per il sinistro e per la rifusione delle spese processuali di primo grado esclusivamente la responsabile civile (cioè C.A.), erroneamente mandandone esente la compagnia assicuratrice designata del FGVS (e cioè GG Italia s.p.a.).

3. Per le ragioni che precedono, dell'impugnata sentenza, assorbita ogni altra e diversa questione, s'impone la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione nei confronti delle GG. Nulla è invece dovuto per il presente giudizio ad AA, la cui memoria, in difetto di controricorso, è inammissibile (Cass. ord. 17030/2021; Cass. ord. 34791/2021), sicché nessuna attività defensionale può dirsi da tale intimata ritualmente posta in essere, nemmeno ai fini della liquidazione delle spese del giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, e, per l'effetto cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione sostenute dalle GG, alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
